

## BONUS NIDO

Nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. L'articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l'importo del buono fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell'ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

### A CHI SPETTA

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.

### REQUISITI

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- cittadinanza UE;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (l'Istituto, in ottemperanza alle pronunce degli organi giudiziari ed in attesa delle definitive decisioni in materia, provvede – allo stato – all'esame delle domande presentate anche dai cittadini extracomunitari che non sono titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo);
- carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
- status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia;
- relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;
- relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve avere la stessa residenza del figlio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

### QUANTO SPETTA

L'importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all'ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrizzazione mensile:

- ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro per 11 mensilità).  
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell'importo mensile concedibile (272,73 euro), l'undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro per 11 mensilità).  
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell'importo mensile concedibile (227,27 euro), l'undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.
- ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro per 11 mensilità).  
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell'importo mensile concedibile

(136,37 euro), l'undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore. In assenza dell'indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l'importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

Il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

## QUANDO DECADE

Il richiedente deve confermare, all'atto dell'allegazione della documentazione a ogni mensilità l'invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

L'erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza:

- perdita della cittadinanza;
- decesso del genitore richiedente;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

\*FONTE "SITO INPS".

## DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA

- Documento di identità del genitore richiedente;
- Tessera Sanitaria o Codice Fiscale del genitore richiedente;
- Codice fiscale del minore
- Domanda di Iscrizione all'asilo nido
- Estremi di autorizzazione del comune (solo per Asili nido privati);
- Fatture di pagamento
- Mandato e Privacy Inpas
- Adesione Aisop